REGOLAMENTO (CEE) N. 273/80 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2184/79 per quanto concerne le date previste per l'approvazione dei contratti relativi alla distillazione preventiva per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2961/79 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2184/79 della Commissione (3) sono fissate le date limite per la presentazione delle domande di approvazione e per l'approvazione dei contratti relativi alla distillazione preventiva per la campagna 1979/1980;

considerando che l'entità di talune operazioni di distillazione effettuate all'inizio della campagna ha provocato qualche difficoltà, in particolare per i distillatori, per il regolare svolgimento delle altre operazioni di distillazione; che, in queste condizioni, la conclusione dei contratti di fornitura rischia di essere ritardata oltre i termini stabiliti per la procedura di approvazione;

considerando che, per evitare il sovraccarico delle distillerie, occorre rinviare la data limite per la presentazione della domanda di approvazione nonché quella per l'approvazione stessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 1° febbraio 1980 » figurante nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2184/79, è sostituita dalla data del « 1° aprile 1980 » e la data del « 15 febbraio 1980 » figurante nel paragrafo 2 dello stesso articolo è sostituita dalla data del « 15 aprile 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 7.